



ORDINANZA N. 15/ 2024

SOSPENSIONE DEL TRANSITO STRADA COMUNALE BOSSOLA DAL CONFINE CON COMUNE DI GRAGLIA (PONTE RIO GRE) AL PIAZZALE DELLA BOSSOLA PER GARA CICLISTICA "GRANFONDO CITTA' DI BIELLA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA il Decreto Sindacale n. 41 del 18/05/2022, relativo alla individuazione ed alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, con il quale sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti, dall'art. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, nonché dello Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RILEVATO che domenica **14 luglio 2024** il tratto di strada comunale in Reg.ne Bossola dal confine con il Comune di Graglia all'intersecazione con la Strada Provinciale n. 512 sarà interessato dalla manifestazione sportiva denominata **"GRANFONDO CITTA' DI BIELLA"**

VISTA la nota dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Asd Team One P.m. di Vercelli del 14/03/2024 recepita con prot. n. 917;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Biella – Servizio Esercizio Infrastrutture per la mobilità con relativi allegati, prot. n. 15191 pervenuta a questi uffici in data 08/07/2024 e recepita con NS prot. n. 2344;

CONSIDERATO che la strada comunale presenta in alcuni tratti abrasioni ed avvallamenti del manto bituminoso, causati anche dalle numerose precipitazioni a carattere temporalesco degli ultimi mesi, si impone il rispetto di quanto prescritto dall'autorizzazione provinciale sopra citata, con particolare attenzione ai punti n. 2, 3, 4, 7, 10, 12 e 15;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 9 luglio 2024 dall'Associazione Polisportiva Dilettantistica A.s.d. Team One P.m. di Vercelli recepita con prot. n. 2383 del 11/07/2024 nella quale viene espressamente riportato quanto segue: *"Il tratto di strade comunali compreso tra Via Campiglie Comune di Graglia- intersezione sp511 - al Piazzale della Bossola Comune di Netro fino all'intersezione della SP512 – omissis - è stato oggetto di ricognizione e non è stata rilevata alcuna criticità nel tracciato di gara che si presenta sgombro da insidie, con asfaltatura regolare e priva di ammaloramenti"*.

VISTA la necessità di disciplinare conseguentemente la circolazione stradale nel tratto di strada comunale interessato dalla manifestazione;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 c. 1 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992;

RICHIAMATA la direttiva 24/10/2000 del Ministero dei lavori Pubblici (GU 28/12/2000) sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, e il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002

RITENUTO CHE per motivi di sicurezza pubblica, occorre disporre la sospensione della circolazione;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la legge 142/90 e s.m.i.;

ORDINA

1. Per il giorno 14 luglio 2024 la sospensione temporanea della circolazione per entrambi i sensi di marcia, per il tratto di strada comunale compreso dall'intersezione con la S.P. 511 dal confine con il Comune di Graglia (PONTE RIO ARA) fino al piazzale di Regione Bossola intersezione con S.P. 512 Tracciolino. La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA CICLISTICA" fino al passaggio del veicolo di chiusura, recante il cartello mobile "FINE GARA CICLISTICA". In ciascun punto la durata della chiusura del percorso è disposta per **15 minuti prima** del transito del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA CICLISTICA" e **25 minuti** calcolati dal momento del transito del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA CICLISTICA" sino al transito del veicolo recante il cartello mobile FINE GARA CICLISTICA".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- é vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;



CAP 13896 Piazza XX Settembre n. 1 Tel 015/65113 fax 015/65591 P.IVA e C.F. 00384810024

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali luminose degli organi preposti alla vigilanza o dal personale dell'Ente organizzatore;
- è fatto divieto ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraelencati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione.

2. Di ottemperare a quanto prescritto nell'autorizzazione provinciale citata in premessa, in particolare di mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire lo svolgimento della gara, in particolare mettere in atto quanto prescritto dal punto n. 10: *"prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti lungo la carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli; sia comunque segnalata la presenza di punti pericolosi o ostacoli attraverso personale incaricato dall'organizzazione e dotato di bracciale o altro segno di riconoscimento nonché di indumenti conformi alle caratteristiche e tipologie previste dall'art. 37 del citato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada; il personale incaricato dovrà segnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, ove possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;"*
3. la sospensione temporanea del transito nel tratto di strada comunale in **Reg.ne Bossola dal confine con il Comune di Graglia all'intersecazione con la Strada Provinciale n. 512 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 di domenica 14 luglio 2024;**

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Web, nonché nei conseguenti modi di diffusione;
- L'apposita segnaletica e la vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza dovranno essere garantite dall'Associazioni organizzatrice della manifestazione e dagli Organi di Polizia predisposti.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4 Legge 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. al TAR di Torino.
Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada.

Netro, lì, 11 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Stefani Arch. Roberta
(F.to digitalmente)